

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(estratto)

TITOLO IV Rapporti politici

48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (3).

(1) Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(3) Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

75.

È indetto referendum popolare (1) per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (2), quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio (3), di amnistia e di indulto (4), di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (5).

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum (6).

-
- (1) Vedi l'art. 87, comma sesto.
(2) Vedi gli artt. 76 e 77.
(3) Vedi l'art. 81.
(4) Vedi l'art. 79.
(5) Vedi l'art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1.
(6) Vedi, anche, le norme sui referendum contenute nel Titolo I (artt. 1-26), L. 25 maggio 1970, n. 352.

132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (1).

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (2) (3).

-
- (1) Vedi anche XI disp. trans. fin.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(3) Vedi, anche, le norme sui referendum contenute nel Titolo II (artt. 27-40), L. 25 maggio 1970, n. 352.

138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (1) sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (2).

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare (3) quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera (4) o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata (5) se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (6).

-
- (1) Vedi gli artt. 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disp. trans. fin.
(2) Vedi l'art. 72, comma quarto. Vedi anche gli artt. 91, 91-bis, 91-ter e 91-quater Reg.Senato ed il Capo XI bis Reg.Camera.
(3) Vedi l'art. 87, comma sesto.
(4) Vedi l'art. 91-quinquies Reg.Senato.

(5) Vedi gli artt. 73, comma primo; 87, comma quinto.

(6) Vedi, anche, le norme sui referendum contenute nel Titolo III (artt. 41-47), L. 25 maggio 1970, n. 352.
Vedi, inoltre, l'art. 91-quater Reg.Senato e l'art. 107-quater Reg.Camera.